

ric. n. 113/22

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE**

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO  
Dott.ssa Rossella CATENA  
Dott. Martino ROSATI  
Dott. Massimo PERROTTI – Relatore  
Dott. Stefano OLIVA

Presidente  
Componente *ral*  
Componente  
Componente  
Componente

**DECISIONE**

Premesso che:

L'Ufficio circoscrizionale per il Lazio 2 ha ricusato la lista "Italia dei diritti - De Pierro" per difetto di valide sottoscrizioni;

La lista ha depositato ricorso deducendo che il provvedimento è nullo per la mancata indicazione dell'autorità cui presentare ricorso.

Ritenuto che:

il ricorso è infondato.

La mancanza di indicazione dell'autorità cui ricorrere non è causa di invalidità del provvedimento impugnato, giacché nella materia elettorale l'autorità a cui presentare il ricorso è chiaramente individuata dal testo normativo di cui al d.p.r. 361/1957; in ogni caso alla materia elettorale non si applica la normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Inoltre il ricorso risulta essere intempestivo in quanto proposto oltre il termine perentorio di cui all'art. 23, comma 2, d.p.r. n. 361/1957

P.Q.M.

Rigetta il ricorso della lista Italia dei diritti - De Pierro.

Si comunichi.

Roma, 27 agosto 2022.

Depositato in Segreteria  
oggi 27 agosto 2022 ore 11,40  
*[Signature]*

*12 [Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*